

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 29-04-1997  
REGIONE LIGURIA**

**Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale  
1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per  
la protezione della fauna omeoterma e per il  
prelievo venatorio) e proroga del termine di  
cui al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale  
7 agosto 1996 n. 36 (disposizioni per il  
regolare svolgimento della stagione venatoria  
1996/ 1997).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA  
N. 7  
del 21 maggio 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta promulga  
la seguente legge regionale:*

**ARTICOLO 1**

(Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale  
1 luglio 1994 n. 29)

1. L' articolo 19 della legge regionale 29/ 1994  
(Norme regionali per la protezione della fauna  
omeoterma e per il prelievo venatorio) è  
sostituito dal seguente:

" Articolo 19

(Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini)

1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono  
avere dimensioni subprovinciali ed essere  
possibilmente omogenei, nonchè i comprensori  
alpini di cui all' articolo 7, vengono  
delimitati con riferimento:

- a) a confini naturali o manufatti rilevanti;
- b) a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia con il piano faunistico - venatorio;
- d) alla pianificazione dei parchi.

2. Le Province provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria provinciale approvati dalla Giunta

regionale ai sensi dell' articolo 5.

3. Nella delimitazione si tiene conto dell' esigenza di conservare l' unità delle realtà ambientali, anche interprovinciali.

Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti.

4. La delimitazione può essere modificata per iniziativa della Amministrazione provinciale interessata ovvero su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini".

## Note:

*Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*Nota all'Articolo 1*

*1. La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 parte I.*

*Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*Nota all'Articolo 1*

*1. La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 parte I.*

## ARTICOLO 2

(Proroga del termine di cui all' articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 36)

1. Il termine di cui all' articolo 1 della legge regionale 36/ 1996 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/ 1997) è prorogato sino al 30 giugno 1997.

2. Limitatamente all' anno solare 1997, i termini di cui all' articolo 26, commi 3 e 4, della lr 29/ 1994 sono fissati rispettivamente al 15 luglio ed al 10 agosto.

## **Note:**

*Nota all'Articolo 2*

*1. La legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1996 n. 17 parte I.*

*Nota all'Articolo 2*

*1. La legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1996 n. 17 parte I.*

## **ARTICOLO 3**

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 aprile 1997

---